

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1 marzo 2023, n. 041/Pres.

Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi ai conduttori pubblici e privati, i cui fondi sono compresi in riserve o biotopi naturali, per la gestione e il mantenimento degli stessi, finalizzati alla conservazione di habitat e specie di interesse unionale, ai sensi dell'articolo 40 septies, comma 2, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali).

Modifiche e integrazioni approvate da:

Vedi anche quanto disposto dall'art. 44, c. 1, 2 e 3, L.R. 3/2024 (B.U.R. 13/5/2024, S.O. n. 13).
DPR. 23/5/2025, n. 054/Pres. (B.U.R. 4/6/2025, n. 23).

Capo I

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Soggetti beneficiari
- Art. 4 Regime di aiuto e divieto di cumulo
- Art. 5 Iniziative finanziabili

Capo II

- Art. 6 Obblighi
- Art. 7 Ammontare del contributo
- Art. 8 Modalità e termini di presentazione della domanda
- Art. 9 Avvio del procedimento e istruttoria delle domande
- Art. 10 Approvazione della graduatoria per le attività di ripristino
- Art. 11 Concessione dei contributi
- Art. 12 Variazioni
- Art. 13 Rendicontazione e liquidazione dei contributi concessi
- Art. 14 Revoca

Capo III

- Art. 15 Ammontare del contributo
- Art. 16 Criteri tecnici di svolgimento dell'attività
- Art. 17 Modalità e termini di presentazione della domanda
- Art. 18 Avvio del procedimento e istruttoria delle domande
- Art. 19 Procedimento valutativo

- Art. 20 Concessione dei contributi
- Art. 21 Rendicontazione e liquidazione dei contributi concessi
- Art. 22 Revoca

Capo IV

- Art. 23 Ispezioni e controlli
- Art. 24 Norma transitoria
- Art. 25 Rinvio
- Art. 26 Entrata in vigore

Capo I
Finalità ed iniziative finanziabili

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento in attuazione dell'articolo 40 septies, comma 2, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali) disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a favore dei conduttori pubblici e privati, i cui fondi sono compresi in riserve o biotopi naturali, per la gestione e il mantenimento degli stessi, finalizzati alla conservazione di habitat e specie di interesse unionale.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- a) conservazione: un complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente ai sensi delle lettere e) e i) della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
 - b) habitat di interesse unionale: gli habitat di cui all'Allegato I (Tipi di habitat naturali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione) e gli Habitat delle specie interessate della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
 - c) specie di interesse unionale: le specie di cui all'Allegato II (Specie animali e vegetali d'interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione) e IV (Specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa) della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e le specie di uccelli di cui all'allegato I della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
 - d) habitat FVG: gli habitat individuati dal Manuale degli Habitat del Friuli Venezia Giulia che riporta una classificazione degli habitat specifica per il territorio regionale;
 - e) impresa: qualsiasi ente che esercita un'attività economica.
2. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell'articolo 2 della legge regionale 42/1996 relativamente alle nozioni di:
- a) riserva naturale regionale;
 - b) biotopo naturale.

Art. 3
(Soggetti beneficiari)

1. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento sono i conduttori, pubblici o privati i cui fondi sono compresi in riserve o in biotopi naturali di cui all'articolo 4 della legge regionale 42/1996.

Art. 4
(Regime di aiuto e divieto di cumulo)

1. I contributi concessi ai sensi del presente regolamento non sono cumulabili con altri contributi ottenuti per le stesse iniziative, aventi ad oggetto le stesse spese e che comportano, a carico dei beneficiari i medesimi impegni e attività di cui all'articolo 6 e 11 o 16.

2. Ai sensi dell'articolo 40 octies della legge regionale 42/1996 i contributi a favore delle imprese sono concessi in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.

3. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1408/2013 l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa unica non può superare 50.000,00 euro nell'arco di tre anni.¹

Art. 5
(Iniziativa finanziabili)

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti iniziative, di gestione e mantenimento di fondi compresi in riserve o biotopi naturali, finalizzate alla conservazione di habitat e habitat delle specie di interesse unionale:

- a) ripristino di torbiere da attuarsi attraverso il taglio di specie arbustive e arboree, compreso l'estirpo o, qualora non eseguibile, il taglio a raso, sotto il piano di campagna, delle ceppaie presenti, l'asportazione della biomassa di risulta. L'attività ha durata triennale e comprende un primo anno di attività di decespugliamento, sfalcio e asporto della biomassa, sia legnosa, sia erbacea, e un secondo e terzo anno volti al mantenimento del risultato ottenuto a seguito dell'attività svolta nel primo anno; le iniziative sono rivolte al recupero e miglioramento degli habitat di interesse unionale prioritario 7210 e habitat di interesse unionale 7230, ed altre formazioni rare

¹ Comma sostituito da art. 1, c. 1, DPRReg. 23/5/2025, n. 054/Pres. (B.U.R. 4/6/2025, n. 23).

- umide con prevalenza di carici di cui ai Codici habitat FVG UC9 e UC10, secondo le previsioni del capo II;
- b) ripristino di formazione erbose da attuarsi attraverso il taglio di specie arbustive e arboree, compreso l'estirpo o, qualora non eseguibile, il taglio a raso, sotto il piano di campagna, delle ceppaie presenti, l'asportazione della biomassa di risulta. L'attività ha durata triennale e comprende un primo anno di attività di decespugliamento, sfalcio e asporto della biomassa e un secondo e terzo anno volti al mantenimento del risultato ottenuto a seguito dell'attività svolta nel primo anno; le iniziative sono rivolte al recupero e miglioramento degli habitat di interesse unionale di cui ai codici 6510, 6430, 6420, 6410, e 62A0, e formazioni di canneti Codice habitat FVG UC1 derivanti da abbandono gestionale di habitat di interesse unionale 7230, 6410, 6420 e 6430, secondo le previsioni del capo II;
- c) gestione ordinaria di habitat prativi delle specie di interesse unionale ottenuti dalla riconversione delle superfici a seminativo o dalla riconversione delle colture legnose specializzate, all'interno dei biotopi, o conseguenti alla realizzazione delle iniziative di cui alle lettere a) e b), mediante sfalcio e asporto della biomassa, sia legnosa, sia erbacea, secondo le previsioni del capo III.

2. Le iniziative di cui al comma 1, lettere a) e b) sono effettuate su fondi in stato di abbandono da almeno cinque anni precedenti all'annualità di presentazione della domanda per i quali i conduttori non hanno fruito di alcuna sovvenzione unionale, nazionale o regionale negli ultimi 5 anni.²

3. I conduttori mantengono, per tutto il periodo di durata delle iniziative, valido titolo di conduzione sui fondi oggetto di contribuzione. È consentito il rinnovo del titolo di conduzione che scada durante il periodo di svolgimento delle iniziative ammesse a contributo. Copia del titolo rinnovato è tempestivamente inoltrato al Servizio biodiversità, di seguito Servizio competente, pena la revoca del contributo per la parte di superficie interessata per il restante periodo di impegno.

Capo II Contributi per le attività di ripristino

Art. 6 (*Obblighi*)

1. Nello svolgimento delle iniziative di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b):
- a) le superfici oggetto di contributo non possono essere convertite a seminativo o ad altre colture produttive, trasformate, livellate, dissodate, drenate, seminate con specie non appartenenti alla associazione vegetale caratterizzante l'habitat. Possono essere previste motivate e limitate deroghe ai divieti elencati purché tali deroghe non compromettano la funzionalità ecologica dell'habitat;

² Comma sostituito da art. 2, c. 1, DPRReg. 23/5/2025, n. 054/Pres. (B.U.R. 4/6/2025, n. 23).

- b) non è consentito l'impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti, disseccanti e la concimazione con liquami di qualsiasi origine, con deiezioni palabili avicole o cunicole, con concimi chimici o ammendanti nonché con digestati;
- c) alcune tipologie di habitat, quali gli habitat umidi e le torbiere, possono essere assoggettate al divieto di pascolamento o a limitazioni del carico di bestiame ad un determinato livello di Unità bovino adulto all'ettaro (UBA/ha).

Art. 7

(Ammontare del contributo)

1. Il limite massimo concedibile per ciascuna domanda di contributo calcolato secondo il metodo di calcolo di cui al comma 3, è pari a euro 50.000,00.³

2. Il limite minimo concedibile per ciascuna domanda di contributo calcolato secondo il metodo di calcolo di cui al comma 3, è pari a euro 500,00.

3. L'ammontare del contributo concedibile è fissato:

- a) per l'attività di ripristino di torbiere di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) in:
 - 1) 1,2 Euro per mq per le attività del primo anno;
 - 2) 0,2 Euro per mq per le attività del secondo e terzo anno;
- b) per le attività di ripristino di formazioni erbose di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) in:
 - 1) 0,5 Euro per mq per le attività del primo anno;
 - 2) 0,07 Euro per mq per le attività del secondo e terzo anno.

Art. 8

(Modalità e termini di presentazione della domanda)

1. La domanda di contributo è presentata entro il 1° giugno al Servizio competente. Le iniziative sono avviate a partire dal 1° gennaio successivo all'anno di presentazione della domanda.

2. La domanda di contributo è presentata mediante PEC, o raccomandata AR, o con consegna a mano al Servizio competente, ed è redatta secondo lo schema approvato con decreto del Direttore del Servizio competente e pubblicato sul sito ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, all'indirizzo www.regione.fvg.it, corredato dalla seguente documentazione:

- a) relazione tecnica delle iniziative;
- b) localizzazione delle iniziative;
- c) per i conduttori non proprietari: copia del contratto attestante la disponibilità del fondo e l'autorizzazione del proprietario all'esecuzione dei lavori per i quali è richiesto il contributo;

³ Parole sostituite da art. 3, c. 1, DPRReg. 23/5/2025, n. 054/Pres. (B.U.R. 4/6/2025, n. 23).

d) per le sole imprese: modello <<de minimis>>.

3. La data di presentazione della domanda è determinata dalla data e dall'ora indicate nella ricevuta di accettazione della PEC da parte del server del mittente o dalla data del timbro postale della raccomandata A.R., purché la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine, come previsto dal comma 3, dell'art. 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso".⁴

4. La domanda di contributo si considera validamente inviata, se:

- a) inviata da casella di posta elettronica certificata (PEC) del richiedente;
- b) firmata in originale, successivamente scannerizzata, ed inviata tramite PEC unitamente ad un documento d'identità in corso di validità della persona fisica o del legale rappresentante sottoscrittore oppure sottoscritta con firma digitale della persona fisica o del legale rappresentante;
- c) presentata a mezzo di raccomandata, con firma in originale, unitamente ad un documento d'identità, in corso di validità, della persona fisica o del legale rappresentante sottoscrittore.

Art. 9

(Avvio del procedimento e istruttoria delle domande)

1. Il Servizio competente fornisce comunicazione scritta dell'avvio del procedimento ai soggetti istanti domanda di contributo ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso). Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, il Servizio competente provvede, ai sensi dell'articolo 14 comma 3 della legge regionale 7/2000 mediante forme di pubblicità ritenute, di volta in volta idonee.

2. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento e la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità. È inoltre esperito un sopralluogo obbligatorio, da parte del personale tecnico del Servizio competente.

3. Ove la domanda, all'esito delle attività di cui al comma 2, sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o integrazione. La domanda è archiviata d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente.

⁴ Comma sostituito da art. 4, c. 1, DPRReg. 23/5/2025, n. 054/Pres. (B.U.R. 4/6/2025, n. 23).

4. Le iniziative localizzate all'interno di un biotopo, sono soggette al parere preventivo del Comitato tecnico - scientifico per le aree protette di cui all'articolo 8 della legge regionale 42/1996, ai sensi delle relative norme di tutela approvate ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 42/1996.

5. Ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990, il responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Art. 10

(Approvazione della graduatoria per le attività di ripristino)

1. I contributi sono concessi tramite procedura valutativa con procedimento a graduatoria ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 7/2000.

2. Il Servizio competente approva la graduatoria delle domande validamente pervenute entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo. La graduatoria è pubblicata sul sito ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, all'indirizzo www.regione.fvg.it.

3. Le domande di contributo sono valutate secondo i seguenti criteri:

- a) localizzazione delle iniziative nella zona biogeografica continentale: 2 punti;
- b) attività riguardante il ripristino di torbiere di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a): punti 10;
- c) attività riguardante il ripristino di formazione erbose di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b): punti 5.

4. In caso di parità è data priorità alle domande che prevedono il minor intervento finanziario a carico dell'Amministrazione regionale. In caso di ulteriore parità di punteggio, si fa riferimento all'ordine di presentazione della domanda.

5. Qualora nel corso dell'anno si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, dipendenti da economie sopravvenute derivanti da disimpegni o dalla destinazione di nuove risorse a valere sulla graduatoria, il Servizio competente procede allo scorrimento della graduatoria.

6. Qualora l'ultima domanda utilmente collocata in graduatoria non sia interamente finanziabile per insufficiente disponibilità di risorse finanziarie, si procede con l'assegnazione parziale, previa accettazione da parte del richiedente, nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con eventuali risorse sopravvenute.

7. Le domande non finanziate entro l'anno solare, a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria, sono archiviate d'ufficio e dell'archiviazione è data tempestiva comunicazione all'istante.

Art. 11
(*Concessione dei contributi*)

1. I contributi sono concessi con decreto del direttore del Servizio competente entro il termine di trenta giorni decorrenti dall'approvazione della graduatoria, nei limiti delle risorse disponibili; con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e modalità di presentazione della rendicontazione annuale e sono specificati i seguenti criteri tecnici di svolgimento delle iniziative:

- a) le superfici oggetto di contributo sono assoggettate a operazioni colturali idonee a seconda della tipologia di habitat, in particolare il taglio della vegetazione arbustiva ed arborea, compreso l'estirpo delle eventuali ceppaie presenti qualora non causi danni all'habitat, il taglio della vegetazione, e l'asportazione della biomassa di risulta;
- b) può essere stabilito che le operazioni colturali siano eseguite con determinate tempistiche, per la tutela della fioritura o di alcune fasi del ciclo biologico delle specie di interesse unionale e conservazionistico.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera b) nel provvedimento di concessione di cui al comma 1, in caso di interventi riguardanti il contrasto alle specie alloctone ed esotiche invasive (IAS), può essere consentito l'utilizzo di diserbanti e dissecanti.

Art. 12
(*Variazioni*)

1. Eventuali richieste di variazione alle attività ammesse a contributo sono tempestivamente inoltrate al Servizio competente presentando apposita richiesta sottoscritta dal beneficiario, adeguatamente motivata e accompagnata da una sintetica relazione che motivi gli scostamenti previsti rispetto alla domanda presentata.

2. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l'impianto complessivo delle iniziative ammesse a contribuzione, ovvero costituire una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione, né modificare la posizione assegnata nella graduatoria approvata.

3. Il Servizio competente provvede alla valutazione della variazione proposta comunicandone l'esito al beneficiario richiedente, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta di variazione. Le variazioni non comportano in nessun caso un aumento del contributo concesso.

Art. 13

(Rendicontazione e liquidazione dei contributi concessi)

1. Il beneficiario presenta, a conclusione delle attività annuali, e comunque entro il 31 dicembre di ciascun anno⁵, la documentazione di rendicontazione di cui agli articoli 41 o 42 della legge regionale 7/2000 secondo lo schema approvato con decreto del Direttore del Servizio competente e pubblicato sul sito ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, all'indirizzo www.regione.fvg.it, entro il termine indicato nel provvedimento di concessione di cui all'articolo 11, comma 1. Ai fini della giustificazione di spesa per l'attività svolta i conduttori privati presentano una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) recante l'indicazione delle iniziative sostenute nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6 e dei criteri tecnici di cui all'articolo 11.

2. È fatto salvo l'accoglimento di motivata richiesta di proroga del termine di cui al comma 1, presentata prima della scadenza del termine stesso.

3. La documentazione è presentata all'indirizzo indicato dal Servizio competente nel provvedimento di concessione del contributo; ai fini del rispetto del termine di presentazione della documentazione di cui al comma 1, fanno fede la data e l'ora indicate nella ricevuta di accettazione della PEC da parte del server del mittente o la data del timbro postale della raccomandata A.R., purché la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine, come previsto dal comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 7/2000.⁶

4. Il Servizio competente procede all'istruttoria della documentazione presentata verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione del contributo ed esperendo un sopralluogo. Ove la documentazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

5. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato per l'integrazione della documentazione, il Servizio competente procede sulla base della documentazione agli atti.

6. Il decreto di liquidazione del contributo è adottato dal direttore del Servizio competente entro sessanta giorni dalla data di presentazione della rendicontazione.

7. In sede di liquidazione, il Servizio competente procede alla rideterminazione del contributo concesso se la spesa rendicontata risulta inferiore alla spesa ammessa a contributo.

⁵ Parole sostituite da art. 5, c. 1, DPRReg. 23/5/2025, n. 054/Pres. (B.U.R. 4/6/2025, n. 23).

⁶ Comma sostituito da art. 5, c. 2, DPRReg. 23/5/2025, n. 054/Pres. (B.U.R. 4/6/2025, n. 23).

Art. 14
(Revoca)

1. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato:

- a) a seguito della rinuncia del beneficiario;
- b) per mancata realizzazione delle attività ammesse a contribuzione come accertato a seguito dei sopralluoghi di cui all'articolo 13, comma 4;
- c) se a seguito della variazione delle condizioni per l'attribuzione del punteggio complessivo, lo stesso risulti inferiore al punteggio assegnato all'ultimo progetto utilmente collocato in graduatoria;
- d) per grave violazione degli obblighi di cui all'articolo 6 e dei criteri tecnici di cui all'articolo 11.

Capo III
Contributi per le attività di gestione ordinaria di habitat prativi

Art. 15
(Ammontare del contributo)

1. L'ammontare del contributo concedibile per le attività di mantenimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) è fissato in 0,07 Euro⁷ per mq.⁸

Art. 16
(Criteri tecnici di svolgimento dell'attività)

1. La gestione ordinaria di habitat prativi si attua attraverso l'esecuzione di almeno due sfalci all'anno con asporto della biomassa vegetale.

Art. 17
(Modalità e termini di presentazione della domanda)

1. La domanda di contributo è presentata entro il 15 aprile di ogni anno al Servizio biodiversità della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche.⁹

⁷ Parole sostituite da art. 6, c. 1, DPRReg. 23/5/2025, n. 054/Pres. (B.U.R. 4/6/2025, n. 23).

⁸ Ai sensi di quanto disposto dall'art. 44, c. 1, L.R. 3/2024 (B.U.R. 13/5/2024, S.O. n. 13), in deroga a quanto stabilito dall'art. 15 del presente regolamento, l'ammontare del contributo concedibile è aggiornato all'importo di 0,07 euro per metro quadro. La disposizione si applica anche alle domande già presentate alla data di entrata in vigore della L.R. 3/2024, come disposto dall'art. 44, c. 2, della medesima L.R. 3/2024.

⁹ Nel 2024 le domande di contributo possono essere presentate entro il 30 maggio 2024 e i contributi sono concessi entro i successivi sessanta giorni, come disposto dall'art. 44, c. 3, L.R. 3/2024 (B.U.R. 13/5/2024, S.O. n. 13).

2. La domanda di contributo è presentata mediante PEC, o raccomandata AR, o con consegna a mano, ed è redatta secondo lo schema approvato con decreto del Direttore del Servizio competente e pubblicato sul sito ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, all'indirizzo www.regione.fvg.it, corredato:

- a) dall'indicazione dell'attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) di riferimento;
- b) dalla localizzazione degli habitat pratici;
- c) per i soli conduttori non proprietari: copia del contratto attestante la disponibilità del fondo e dell'autorizzazione del proprietario alla richiesta di contributo;
- d) per le sole imprese: modello <<de minimis>>.

3. La data di presentazione della domanda è determinata dalla data e dall'ora indicate nella ricevuta di accettazione della PEC da parte del server del mittente o dalla data del timbro postale della raccomandata A.R., purché la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine, come previsto dal comma 3, dell'art. 6 della legge regionale 7/2000.¹⁰

4. La domanda di contributo si considera validamente inviata, se:

- a) inviata da casella di posta elettronica certificata (PEC) del richiedente;
- b) firmata in originale, successivamente scannerizzata, ed inviata tramite PEC unitamente ad un documento d'identità in corso di validità della persona fisica o del legale rappresentante sottoscrittore oppure sottoscritta con firma digitale della persona fisica o del legale rappresentante;
- c) presentata a mezzo di raccomandata, con firma in originale, unitamente ad un documento d'identità, in corso di validità, della persona fisica o del legale rappresentante sottoscrittore.

Art. 18

(Avvio del procedimento e istruttoria delle domande)

1. Il Servizio competente fornisce comunicazione scritta dell'avvio del procedimento ai soggetti istanti domanda di contributo ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 7/2000. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, il Servizio competente provvede, ai sensi dell'articolo 14 comma 3 della legge regionale 7/2000 mediante forme di pubblicità ritenute, di volta in volta idonee.

2. Ai sensi dell'articolo 36, comma 4 della legge regionale 7/2000, l'istruttoria avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

3. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento e la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità.

¹⁰ Comma sostituito da art. 7, c. 1, DPRReg. 23/5/2025, n. 054/Pres. (B.U.R. 4/6/2025, n. 23).

4. Ove la domanda, all'esito delle attività di cui al comma 2, sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o integrazione. La domanda è archiviata d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente.

5. Ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990, il responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo comunica tempestivamente all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Art. 19
(*Procedimento valutativo*)

1. I contributi sono concessi tramite procedura valutativa a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000.

2. Il Servizio competente approva, all'esito dell'istruttoria di cui all'articolo 18, l'elenco delle domande validamente pervenute che è pubblicato sul sito ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, all'indirizzo www.regione.fvg.it.

Art. 20
(*Concessione dei contributi*)

1. I contributi sono concessi con decreto del direttore del Servizio competente, entro il termine di novanta giorni decorrenti dal termine di presentazione di cui all'articolo 17, nei limiti delle risorse disponibili.¹¹

2. Qualora le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande ammissibili presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.

3. Le domande non finanziate entro l'anno solare, a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria, sono archiviate d'ufficio e dell'archiviazione è data tempestiva comunicazione all'istante.

Art. 21
(*Rendicontazione e liquidazione dei contributi concessi*)

¹¹ Nel 2024 le domande di contributo possono essere presentate entro il 30 maggio 2024 e i contributi sono concessi entro i successivi sessanta giorni, come disposto dall'art. 44, c. 3, L.R. 3/2024 (B.U.R. 13/5/2024, S.O. n. 13).

1. Il beneficiario presenta, a conclusione dell'attività, a partire dal 1° settembre ed entro il termine ultimo del 30 settembre, la documentazione di rendicontazione di cui agli articoli 41 o 42 della legge regionale 7/2000 secondo lo schema approvato con decreto del Direttore del Servizio competente e pubblicato sul sito ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, all'indirizzo www.regione.fvg.it, recante, ai fini della giustificazione di spesa per l'attività svolta, una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante l'avvenuto corretto svolgimento delle attività di cui all'articolo 16 con riguardo agli habitat pratici oggetto della richiesta di contributo.

2. La documentazione è presentata all'indirizzo indicato dal Servizio competente nel provvedimento di concessione del contributo; ai fini del rispetto del termine di presentazione della documentazione di cui al comma 1, fanno fede la data e l'ora indicate nella ricevuta di accettazione della PEC da parte del server del mittente o la data del timbro postale della raccomandata A.R., purché la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine, come previsto dal comma 3, dell'art. 6 della legge regionale 7/2000.¹²

3. Il Servizio competente procede all'istruttoria della documentazione presentata verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione del contributo. Ove la documentazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

4. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato per l'integrazione della documentazione, il Servizio competente procede sulla base della documentazione agli atti.

5. Il Servizio competente approva, all'esito dell'istruttoria di cui al comma 3, l'elenco delle domande di rendicontazione validamente pervenute, e provvede alla liquidazione dei contributi concessi entro sessanta giorni dal termine ultimo di cui al comma 1.

6. In sede di liquidazione, il Servizio competente procede alla rideterminazione del contributo concesso se la spesa rendicontata risulta inferiore alla spesa ammessa a contributo.

Art. 22 (Revoca)

1. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione del contributo è revocato:

- a) a seguito della rinuncia del beneficiario;

¹² Comma sostituito da art. 8, c. 1, DPRReg. 23/5/2025, n. 054/Pres. (B.U.R. 4/6/2025, n. 23).

- b) per mancata realizzazione delle attività ammesse a contribuzione di cui all'articolo 16.

Capo IV
Disposizioni finali

Art. 23
(Ispezioni e controlli)

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, l'Amministrazione regionale può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti.

Art. 24
(Norma transitoria)

1. Nell'anno 2023 le domande di cui all'articolo 17, comma 1, sono presentate entro il 30 maggio.

Art. 25
(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme di cui alla legge 241/1990 e alla legge regionale 7/2000.

Art. 26
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.